



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI LECCE

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | |
|--------------------------|------------|----------------|
| ☐ | TERZI | DOTT. SERAFINO |
| ☐ | DI MATTINA | DOMENICO |
| ☐ | ROMANO | AUGUSTO |
| ☐ | | |
| ☐ | | |
| ☐ | | |
| ☐ | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n° 157/08
depositato il 23/01/2008

- avverso FERMO AMMINISTR n° F05920070001
TASSA AUTO
contro AGENZIA ENTRATE UFFICIO MAGLIE

proposto dal ricorrente:

✓

difeso da:

altre parti coinvolte:
CONC. EQUITALLIA LECCE S.P.A.
VIA DALMAZIO BIRAGO 60/A 73100 LECCE LE

MARCA DA ROLLO
€14,62
QUATTORDICI/62

00028348 00000000 W003V001
00019272 11/01/2009 11:21:54
0001-00009 875163CE5727933
IDENTIFICATIVO 81071447256633



ZIONE

5

G.GENERALE

157/08

UDIENZA DEL

SEZIONE 5

30/09/2008 ore 09:00

SENTENZA

N° 560/5/08

Presidente

Relatore

Giudice

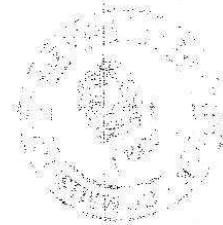
PRONUNCIATA IL:

160 SET. 2008

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

20 GEN 2009 NOV. 2008
Il Segretario
Rohs

ASSENTE 1996



RITENUTO IN FATTO

_____ i da Scorrano (Le), rappresentata e difesa
dall'Avv. _____, si ricorre contro l'Agenzia delle
Entrate/Ufficio di Maglie e Equitalia Lecce Spa avverso la comunicazione
n.F0592007 _____), notificata in data 16/12/2007, nella parte in
cui Equitalia ha comunicato di procedere, ai sensi dell'art.86
DPR.n.602/73, al fermo amministrativo dell'autovettura DAEWOO
MATIZ targata _____ per il mancato pagamento della somma di Euro
851,98 relativa alla cartella esattoriale n.0592001 _____

La ricorrente lamenta il fatto che, dopo aver aderito al "condono", in data
15.09.2003, su sollecitazione della stessa Equitalia, versando la somma di
Euro 185,30, pari al 25% del dovuto (Euro 741,16), così come prescritto
dall'art.12 della L.n.289/2002, Equitalia Lecce Spa abbia poi proceduto,
in data 16/12/2007, al fermo amministrativo della vettura di sua proprietà
per il recupero di un presunto credito dell'A.F.di Euro 851,98 relativo alla
cartella esattoriale innanzi riportata, già "estinta" con il condono.

La ricorrente contesta, inoltre, la omessa indicazione delle modalità, dei
termini di impugnazione e dell'Autorità giudiziaria competente, eccependo
violazione del diritto di difesa; precisa, infine, che in data 17/01/2008
ha versato la somma richiesta con la cartella esattoriale di Euro 887,04 al
solo scopo di evitare il fermo amministrativo, della qual somma chiede che
venga decretato il rimborso.

L'Agenzia delle Entrate/Ufficio di Maglie, costituitasi in giudizio con
memorie del 13/03/2008 prot.8027, entrando nel merito della pretesa
impositiva portata dalla cartella innanzi citata, in merito alla quale la parte
ricorrente nulla dice, precisa che le tasse automobilistiche, oggetto della
riscossione, essendo tributi di competenza delle Regioni, sono escluse
dalla definizione ex art.12 L.289/2002, valida solo per i ruoli emessi da
Uffici statali riguardanti tributi erariali dello Stato.

L'Ufficio di Maglie conclude chiedendo che venga dichiarata da questa
Commissione la propria carenza di legittimazione passiva nel presente
giudizio, atteso che le tasse automobilistiche sono di competenza delle
Regioni: legittimato a stare in giudizio in via esclusiva è il Concessionario
della riscossione che ha emesso l'atto contestato.

Equitalia Lecce Spa, costituitasi in giudizio con memorie depositate in
segreteria il 03/06/08, eccepisce l'inammissibilità del ricorso per
insussistenza del fermo come atto oggetto di causa, evidenziando che



quello ricevuto da controparte (e da questa opposto), è solo un "preavviso di fermo" e, come tale, non impugnabile.

LA COMMISSIONE OSSERVA

La comunicazione di fermo amministrativo di Equitalia Lecce Spa è illegittima nella parte in cui si chiede il pagamento della somma di Euro 851,98 a favore dell'A.F.

L'eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dal Concessionario della riscossione, è destituita di fondamento, in quanto il così detto "preavviso di fermo amministrativo", quale atto immediatamente lesivo della posizione soggettiva del contribuente, suscettibile di spiegare efficacia immediata e diretta nella sfera giuridica di esso, è atto autonomamente impugnabile avanti alle Commissioni Tributarie ex art.19 D.Lgs.n.546/92..

Il debito di cui alla cartella esattoriale n.0592001 — è da considerarsi estinto per avere la ricorrente aderito al "condono" di cui all'art.12 della L.n.289/2002, a ciò sollecitata dalla stessa Equitalia Lecce Spa.

In proposito, si rileva che l'eccezione di inapplicabilità dell'art.12 della L.n.289/02 sollevata dall'Agenzia delle Entrate, trattandosi di debito per tasse automobilistiche di competenza delle Regioni e non dello Stato, risulta infondata.

Nel caso specifico, infatti, il bollo automobilistico, per il quale è stato notificato il fermo amministrativo alla Sig.ra —, risale all'anno 1996, mentre le Regioni hanno acquisito competenza in materia di tasse automobilistiche solo l'1/1/1999, come risulta dall'art.17 co.10 L.n.449/1997.

Pertanto, da quanto innanzi si evince che, nell'anno 1996, la competenza in materia di tasse automobilistiche apparteneva ancora all'Agenzia delle Entrate e non alle Regioni..

L'eccezione di carenza di legittimazione passiva, sollevata dall'Agenzia delle Entrate, è, pertanto, infondata e da rigettare.

Deve ascriversi alle considerazioni di cui innanzi l'esplicito invito di Equitalia, a suo tempo rivolto alla ricorrente, di avvalersi della possibilità di estinguere il debito mediante il versamento di Euro 185,30, pari al 25% del dovuto.

Il comportamento della ricorrente, che ha aderito alla procedura di "condono" ed ha versato la somma determinata dalla Società concessionaria, appare, dunque, improntato sui canoni della correttezza, collaborazione e buona fede e, pertanto, merita di essere tutelato. In conclusione, alla luce delle considerazioni di cui innanzi, nessuna somma è dovuta dalla Sig.ra I. all'A.F. e la comunicazione di fermo amministrativo (nella parte in cui chiede il pagamento della somma di Euro 851,98) è illegittima.

Avendo la ricorrente versato, in data 17/01/2008, la somma di Euro 887,04 al solo scopo di scongiurare il paventato fermo amministrativo della sua autovettura, necessaria per la sua attività di lavoro, se ne deve, dunque, ordinare ora il rimborso.

P.Q.M.

La Commissione accoglie il ricorso e dichiara illegittimo il minacciato fermo amministrativo; ordina il rimborso delle somme versate dopo il condono per tasse automobilistiche relative all'anno 1996.

Spese compensate.

Lecce, li 30.09.2008

IL RELATORE



IL PRESIDENTE

